



ITALIAN TRADE AGENCY

THE POWERPOINT PRESENTATION

SCADENZARIO BREXIT

Gennaio 2021

LEGENDA



Certificato sanitario: si riferisce a un documento ufficiale che conferma che il prodotto soddisfa i requisiti sanitari del paese di destinazione. Questo è necessario per accompagnare la spedizione durante il suo passaggio.

È responsabilità dell'esportatore ottenerlo dall'autorità competente del paese di origine. Prodotti diversi richiederanno dettagli diversi dall'esportatore.

Per gli animali vivi e la maggior parte dei prodotti di origine animale, ad esempio, sarà richiesta l'ispezione di un veterinario ufficiale al fine di verificare che il contenuto della spedizione soddisfi i requisiti sanitari del paese di destinazione. Per ogni specie / tipo di prodotto / destinazione è richiesto un certificato sanitario individuale. Pertanto, una singola importazione può essere costituita da più spedizioni che richiedono ciascuna un certificato sanitario.

Tale certificato sanitario può essere a seconda della merce a cui fa riferimento:

- **certificato sanitario di esportazione**, prevalentemente per i prodotti animali e animali vivi (health certificate);
- **certificato fitosanitario:** documento ufficiale che certifica che il materiale è stato ispezionato, è considerato esente dalla quarantena e da altri parassiti e che è conforme alle normative fitosanitarie del paese importatore. L'esportatore dovrà richiedere il certificato fitosanitario all'autorità competente del paese di origine dell'UE, esso dovrà essere prodotto prima della partenza della merce ed essere inviato all'importatore ai fini della prenotifica. Le partite di merce dovranno essere esportate prima della fine del periodo di validità del certificato fitosanitario (14 giorni dalla data di rilascio).

Certificato di cattura: documento ufficiale che dimostra che qualsiasi pesce catturato in mare è stato catturato legalmente. Questo è rilasciato dall'autorità competente del paese in cui è registrato il peschereccio e dovrà essere garantito dall'esportatore dell'UE.

Pre-notifica di importazione: si riferisce ai mezzi con cui gli importatori comunicano in anticipo agli organismi di regolamentazione competenti l'arrivo di una spedizione in GB. Questo è tipicamente un modulo di notifica di importazione standardizzato che richiede all'importatore di fornire i dettagli relativi alla spedizione, come il paese di origine della spedizione, il luogo di destinazione, la specie / prodotto specifico e i dettagli generali per l'importatore, l'esportatore e il trasportatore.

Questo viene presentato dall'importatore prima dell'arrivo della spedizione all'organismo di regolamentazione competente per quella merce. Gli importatori dovranno presentare notifiche di importazione almeno 4 ore lavorative prima dell'arrivo per roll-on roll-off e movimenti aerei, o almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo con tutti gli altri mezzi di trasporto.

Controllo documentale: esame di certificazioni ufficiali, attestati e altri documenti commerciali necessari per accompagnare una spedizione, a cura della dogana britannica.

Controllo di identità: ispezione visiva di una spedizione per verificarne il contenuto e l'etichettatura corrisponde alle informazioni fornite nella documentazione di accompagnamento, a cura della dogana britannica.

Controllo fisico: comporta un controllo delle merci per verificare che siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari di importazione per GB. Ciò include, se del caso, controlli sulla salute degli animali, sull'imballaggio della partita, sui mezzi di trasporto e sull'etichettatura. Può anche essere richiesto il campionamento della temperatura per analisi, test di laboratorio o diagnosi, a cura della dogana britannica.

Ad esempio per le piante e i prodotti vegetali tali controlli saranno effettuati dagli ispettori fitosanitari e delle sementi (PHSI) dell'Agenzia per la salute delle piante e degli animali (APHA) e della Commissione forestale (FC) in Inghilterra e Galles, e dal governo scozzese e dalla silvicoltura scozzese in Scozia.

Entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliero appropriato (BCP): da luglio 2021 si riferisce al requisito per determinate merci di entrare in GB attraverso punti di ingresso determinati attrezzati per eseguire controlli su merci specifiche.

Un BCP è un posto d'ispezione designato e approvato in linea con la legislazione pertinente di quel paese per lo svolgimento di controlli su animali, piante e loro prodotti in arrivo dall'UE. Questi controlli vengono effettuati per proteggere la salute degli animali, delle piante e della popolazione.

Pertanto, è responsabilità delle parti importatrici / esportatrici garantire che le loro merci siano instradate attraverso un punto di ingresso con un BCP appropriato. Gli importatori sono quindi generalmente tenuti a notificare al BCP pertinente l'arrivo delle merci come parte del processo di pre-notifica.

PIANTE E PRODOTTI VEGETALI



GENNAIO 2021

Piante e prodotti vegetali ad **ALTA PRIORITÀ**:

- **certificato fitosanitario;**
- **pre-notifica;**
- **controlli documentali, d'identità e fisici.**



APRILE 2021

Alla categoria ad “Alta Priorità” di gennaio 2021 si aggiungono **TUTTE** le piante e prodotti vegetali **REGOLAMENTATI**:

- **certificato fitosanitario;**
- **pre-notifica** (solo se il prodotto è “Regolamentato e soggetto a notifica”).

- 1) "**Regolamentato e soggetto a notifica**": materiale che può essere esportato in GB solo con un certificato fitosanitario e che deve necessariamente essere notificato prima dello sbarco (quasi la totalità delle merci);
- 2) "**Regolamentato**": materiale che può essere esportato in GB solo con un certificato fitosanitario e che non necessita di notifica anticipata di sbarco.




LUGLIO 2021

Alle prescrizioni introdotte nei mesi precedenti si aggiunge l'**entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliere appropriato.**

NB - Una selezione di piante e prodotti vegetali è già esente dai controlli fitosanitari specifici in Inghilterra, Scozia e Galles. Queste merci continueranno ad essere esenti dai controlli sulle importazioni dal 1° gennaio 2021.

Piante e prodotti vegetali che **NON** avranno bisogno di un certificato fitosanitario per l'importazione dall'UE:

- Frutta e verdura lavorate e confezionate (insalate, panini, materiale congelato)
- Prodotti compositi (burro di noci o semi che contengono frutta o verdura lavorata)
- Frutto di Ananas comosus, Ananas
- Frutti di Actinidia sp. Lindl, Kiwi
- Frutti di Cocos nucifera L, Cocco
- Frutti e foglie di Citrus sp. L., Frutti e foglie di agrumi
- Frutto di Fortunella sp. Swingle Kumquat
- Frutto di Poncirus L. Raf, Arancio amaro
- Frutto di Diospyros sp. L., Persimmon
- Frutti di Durio zibethinus Murray, Durian
- Frutti (capsule) di Gossypium spp., Cotone (bolls)
- Foglie di Murraya spp., Foglia di curry
- Frutti di Musa Banana e Platano
- Frutti di Mangifera sp. L., Mango
- Frutti di Phoenix dactylifera L., Datteri
- Frutti di Passiflora sp. L., Frutto della passione
- Frutti di Psidium sp., Guaiava



!! CERTIFICATO QUALITÀ – AGECONTROL

Per quanto riguarda il certificato di conformità alle norme di qualità che solitamente è emesso dall'Agecontrol, è possibile richiedere un'esenzione dal controllo sistematico di questo ente.

In questo caso, infatti, si chiede l'auto controllo e i certificati vengono emessi in proprio.

PRODOTTI BIOLOGICI

La Gran Bretagna riconosce l'UE come equivalente ai fini del commercio di prodotti organici pertanto alimenti e mangimi certificati come biologici nell'UE continueranno ad essere accettati come biologici in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2023.

Come misura temporanea, i prodotti biologici importati in GB dall'UE non richiederanno un certificato di ispezione (COI) fino al **1° gennaio 2022.**

Esportazione di alimenti biologici da UE in Nord Irlanda: non vi sono modifiche, il commercio di prodotti organici continua come prima.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE



GENNAIO 2021

Sottoprodotti di origine animale (SOA) ad alto rischio:

- **pre-autorizzazione** da parte di Defra / APHA di materiale di categoria 1, categoria 2 e farina di carne e ossa o grasso animale derivato da materiali di categoria 1 e 2 prima di qualsiasi importazione;
- **pre-notifica**;
- **documentazione commerciale ufficiale** SOA corrente.

Tutte le altre spedizioni SOA, quindi a basso rischio, devono comunque essere accompagnate dalla documentazione commerciale ufficiale corrente, ma senza necessità di pre-notifica.

Prodotti di origine animale (POAO) soggetti a misure di salvaguardia:

- **certificato sanitario (EHC)**;
- **pre-notifica**.

L'importatore del Regno Unito dovrebbe fornire all'esportatore dell'UE / veterinario ufficiale (OV) il numero di notifica univoco (UNN) prodotto su IPAFFS quando notifica all'APHA l'importazione. L'esportatore deve aggiungere l'UNN alla documentazione commerciale o al certificato sanitario (se richiesto).

Merci RoW (Rest of World) in transito nell'UE:

a) le partite di POAO in transito nel territorio dell'UE prima di essere importate in GB, se **NON** sono state sottoposte a controlli completi all'ingresso nell'UE, necessitano di:

- **certificato sanitario (EHC);**
- **pre-notifica;**
- **entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliere appropriato.**

b) le partite di POAO che sono state sottoposte a controlli veterinari completi all'entrata nell'UE possono entrare in GB attraverso qualsiasi punto di ingresso e non richiedono un certificato sanitario o una pre-notifica fino al 1° aprile 2021.

c) dal 1° gennaio 2021 a luglio 2021 (ovvero una volta che i nuovi valichi di frontiera britannici saranno attivi), le partite di SOA soggette a controlli veterinari che hanno origine in RoW e hanno transitato nel territorio dell'UE prima di arrivare in GB, possono essere immesse evitando il posto di controllo frontaliere se sussistono le seguenti condizioni:

- recano un **certificato sanitario (EHC);**
- un importatore GB ha **pre-notificato** la merce;
- possono dimostrare di aver ricevuto un'**ispezione sanitaria favorevole presso un posto di controllo frontaliere** riconosciuto dell'UE.

Se l'importatore non è in grado di dimostrare che le merci sono state sottoposte con successo a un'ispezione zoosanitaria presso un PCF dell'UE (che è un requisito per entrare in transito e attraversare l'UE), le merci devono entrare in GB presso un posto di controllo frontaliere con designazione appropriata per sottoporsi a controlli.



APRILE 2021

I requisiti per i SOA ad alto rischio e per i POAO soggetti a misure di salvaguardia introdotti a gennaio continueranno ad applicarsi.

Prodotti di origine animale (POAO):

- **certificato sanitario (EHC);**
- **pre-notifica.**

Merci RoW in transito nell'UE:

a) se **NON** sono state sottoposte a controlli completi all'ingresso, necessiteranno di:

- **certificato sanitario (EHC);**
- **pre-notifica;**
- **entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliero appropriato.**

b) se le merci sono state sottoposte a controlli completi all'entrata nell'UE potranno entrare in GB da **qualsiasi punto di ingresso.**



LUGLIO 2021

Per tutte le categorie precedentemente descritte e senza distinzione varranno le seguenti richieste:

- **certificato sanitario (EHC);**
- **pre-notifica;**
- **entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliero appropriato, in modo che le merci siano rese disponibili per i controlli documentali, d'identità e fisici per determinati prodotti.**

PRODOTTI COMPOSITI

Un prodotto composito è definito nella legislazione dell'UE come un "prodotto alimentare destinato al consumo umano che contiene sia prodotti trasformati di origine animale che prodotti di origine vegetale". Inoltre, la definizione include "quei prodotti in cui la lavorazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale"(i.e. lasagne, pasticci di carne, pizza al salame piccante ecc).



APRILE 2021

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica.**



LUGLIO 2021

- si aggiunge alle prescrizioni precedenti anche **l'entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliere appropriato.**

Anche le importazioni di prodotti compositi contenenti pesce saranno soggette a questi controlli ma potranno essere esenti dal requisito del certificato di cattura.

FAC SIMILI CERTIFICATI SANITARI

Fac simili di certificati che il sito del governo sta provvedendo a pubblicare possono essere trovati qui:

<https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain>

Alcuni certificati che dovranno essere prodotti per le seguenti tipologie di merce.

Struzzo:

https://www.gov.uk/government/publications/ratite-meat-health-certificates?utm_source=4ad0004d-ac16-41df-8082-599bc9513e83&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Pollame:

https://www.gov.uk/government/publications/poultry-meat-health-certificates?utm_source=6e7662cc-3c47-4d61-8390-8c4fb5fff026&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Porcine meat:

https://www.gov.uk/government/publications/porcine-meat-health-certificates?utm_source=9a1c3288-9d6e-4fcb-b1d6-3b2208387c7f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Qui i requisiti per carne bovina e di vitello richiesti dal 1° gennaio:

<https://www.gov.uk/guidance/beef-and-veal-marketing-standards>

PESCE - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER I PRODOTTI DELLA PESCA E I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI



GENNAIO 2021

Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi:

- **certificato di cattura**, se richiesto;
- **documenti di pesca INN** (regolamento per scoraggiare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata).

Agli importatori non è richiesto un certificato di cattura per le importazioni di pesce non pescato in mare (ad esempio pesce o crostacei d'allevamento, pesce d'acqua dolce) e *alcune specie marine esenti* (ad esempio cozze, vongole, ostriche, capesante avannotti o larve).

Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano (*):

- **certificati di cattura;**
- **documenti INN.**

(*). Gli importatori devono tenere presente che quando tali prodotti vengono importati per il consumo umano diretto, gli animali acquatici vivi sono trattati come prodotti e non come animali vivi.

Sbarchi diretti di pesci, crostacei e loro prodotti catturati in mare da parte di pescherecci registrati nell'UE

I pescherecci registrati nell'UE che intendono approdare in Gran Bretagna e, qui direttamente, sbarcare il carico possono farlo:

- in **un porto adeguatamente designato** in linea con le regole di pesca INN e la convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC);
- fornire un **preavviso di almeno 4 ore** alle autorità britanniche per gli sbarchi di **pesce fresco** (72 ore in caso contrario);

Presentare:

- un documento di **notifica preventiva**;
- una **dichiarazione preliminare di sbarco**;
- un **certificato di cattura convalidato** per il pesce che viene sbarcato;
- i **moduli NEAFC** richiesti per il controllo dello Stato di approdo (PSC1 o PSC2).

Se una nave supera i 12 metri di lunghezza, deve anche compilare correttamente e presentare il proprio giornale di bordo elettronico in conformità con i regolamenti dell'UE.

Tutti i certificati di cattura dovranno essere controllati e autorizzati prima dello sbarco.



APRILE 2021

Per le categorie precedentemente descritte varranno le seguenti richieste (esclusi gli sbarchi diretti):

- **certificato di cattura;**
- **documenti INN;**
- **certificato sanitario (EHC);**
- **pre-notifica.**

Rimangono valide le esenzioni per il certificato di cattura.

Sbarchi diretti di pesce pescato in mare da pescherecci registrati nell'UE

Valgono i requisiti introdotti precedentemente anche per il futuro (luglio 2021).

NB: Il pesce fresco può essere sbarcato senza certificato fitosanitario, ma i prodotti di navi “food-approved” devono essere sbarcati con un certificato del Capitano e preannunciate dall'importatore tramite IPAFFS.



LUGLIO 2021

Alle prescrizioni introdotte nei mesi precedenti si aggiunge l'**entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliere appropriato** (si applicano regole diverse per gli sbarchi diretti dei pescherecci).

Rimangono valide le esenzioni per il certificato di cattura.

Etichettatura

Occorrerà apportare tutte le modifiche entro il 30 settembre 2022.

Infatti, dal **1° ottobre 2022**, gli alimenti preconfezionati o le caseine venduti in Gran Bretagna dovranno:

- includere l'**indirizzo dell'FBO** (Food business operator) con sede nel Regno Unito;
- se l'FBO non è stabilito nel Regno Unito, occorrerà includere l'**indirizzo dell'importatore**, con sede nel Regno Unito.

Per quanto riguarda l'Irlanda del Nord le merci continueranno a seguire le norme UE per l'etichettatura.

Marchio UKCA

La marcatura UKCA può essere utilizzata dal 1° gennaio 2021.

La marcatura CE sarà comunque accettata fino al 1° gennaio 2022.

Fino al 1° gennaio 2023, il marchio UKCA potrà essere apposto sul prodotto, sull'imballo o su un documento di accompagnamento.

Da gennaio 2023, la marcatura UKCA dovrà essere posta sul prodotto.

Lo stock esistente, già prodotto e certificato prima del 31/12/2020 potrà circolare per tutto il 2021.

GVMS - Goods Vehicle Movement Service

Dal 1° gennaio tale sistema si applica ai movimenti tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai movimenti limitati tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna dove è richiesta una dichiarazione di esportazione ed ai movimenti di transito tra l'UE e il Regno Unito.

Sarà introdotto dal 1° luglio 2021 anche per le ordinarie importazioni dall'UE ed esportazioni nell'UE.

Indicazioni Geografiche

Nulla cambia per le IG registrate nell'UE al 31 dicembre 2020 che riceveranno protezione nel Regno Unito senza necessità di un riesame o di una nuova domanda tantomeno di esborso monetario. La protezione durerà fintanto che le IG saranno protette nell'UE.

Per le domande di riconoscimento all'UE pendenti al 31 dicembre 2020 naturalmente esse non coprono la Gran Bretagna, mentre continuano a coprire l'Irlanda del Nord.

Quindi perché siano riconosciute anche nel Regno Unito le domande di IG, sia pendenti che nuove, dovranno essere oggetto di autonoma domanda nel Regno Unito in base alla nuova procedura nazionale prevista da tale Paese.

Dichiarazioni di sicurezza e protezione

Gli operatori economici hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita (**EXS** - Exit Summary Declaration) per le merci che escono dall'UE dal 1 ° gennaio 2021.

La EXS, deve essere presentata telematicamente utilizzando il Servizio Telematico Doganale dell'Agenzia delle Dogane, dal vettore oppure dal titolare del magazzino di temporanea custodia o dal titolare dell'impianto di stoccaggio di una zona franca o da qualsiasi altra persona in grado di presentare le merci purché che agisca per conto del vettore sulla base di un mandato.

Fino al **30 giugno 2021** l'importatore britannico non sarà' tenuto a presentare la **ENS** (Entry Summary declaration) per merci provenienti da UE.

Dal 1 luglio essa dovrà essere presentata attraverso il nuovo sistema S&S del Regno Unito (S&S GB) . I dichiaranti avranno bisogno di un codice GB EORI .



ITALIAN TRADE AGENCY

EUROPEAN REPRESENTATION

A cura dell'**Help Desk Brexit**

Ufficio ICE di Londra

www.ice.it/it/mercati/regno-unito

 brexit@ice.it

Iscriviti **QUI** alla newsletter per rimanere sempre aggiornato



[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)



[@ITALondon](https://twitter.com/ITALondon)



[@italondon](https://www.instagram.com/italondon)



[Italian Trade Agency](https://www.youtube.com/ItalianTradeAgency)